

**LEGGE REGIONALE N. 53 DEL 28-10-1995
REGIONE LAZIO**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 17 del
2 maggio 1995 concernente: << Norme per la tutela della
fauna
selvatica e la gestione programmatica dell' esercizio
venatorio >>.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 30
del 30 ottobre 1995
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 DEL 30 ottobre 1995

*Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge;*

ARTICOLO 1

1. La lettera d) del comma 1 dell' art. 34 della legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995 è modificata come segue: << d) specie cacciabili dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*) >>.

ARTICOLO 2

1. Alla lettera aa) del comma 1 dell' art. 37 della legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995 dopo le parole <<... dal 1 gennaio 1994 >> sono aggiunte le seguenti parole: << fatto salvo quanto previsto dall' art. 17, comma 3; >>.

2. La lettera mm) del comma 1 dell' art. 37 della legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995, è sostituita dalla seguente: << mm) l' esercizio venatorio, con qualsiasi mezzo, nel territorio posto all' interno del Grande Raccordo Anulare (GRA) di Roma; >>.

ARTICOLO 3

1. Alla lettera b) del comma 2 dell' art. 40 della legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995 dopo le parole: <<... particolarmente protette >>, viene sostituita la parola << salienti >> con la parola << elementi >>.

ARTICOLO 4

1. Al comma 9 dell' art. 17 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 la parola << allevamento >> è sostituita dalla seguente: << allenamento >>.

2. Al comma 10 dell' art. 17 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 la parola << allevamento >> è sostituita dalla seguente: << allenamento >>.

ARTICOLO 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1995

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 28 ottobre 1995.
